

Gli strumenti economici per l'ambiente

Tutti i comportamenti umani possono avere un impatto sull'ambiente, in particolare le attività economiche tendono a generare impatti ambientali rilevanti (es. l'uso di combustibili per il trasporto e la produzione, gli scarti del ciclo produttivo...).

Tuttavia, le questioni ambientali non possono essere (considerate e) risolte in modo efficiente dal libero mercato, ma richiedono un intervento pubblico che in qualche modo “falsi” le regole del mercato introducendo il valore ambientale tra i fattori produttivi attraverso l'aggiunta di costi (interni ovvero esterni) al prezzo delle merci per la protezione dell'ambiente o per l'utilizzo delle risorse.

Sono strumenti economici:

- Incentivi ambientali;
- Tasse ambientali;
- Diritti commerciali di emissione;
- Strumenti di gestione ed audit;
- Marchi ed etichette;
- Accordi volontari.

Incentivi e tasse ambientali

Gli incentivi e le tasse ambientali costituiscono il modo più diretto attraverso cui lo Stato introduce il valore ambientale nella determinazione dei prezzi delle merci sul mercato, imponendo dei *pesi* ovvero dei *vantaggi* che, di fatto, incentivano o meno l'acquisto di determinate tipologie di beni.

Obiettivi tanto dell'incentivazione quanto della tassazione sono, tendenzialmente, la riduzione dell'inquinamento o della produzione di rifiuti ovvero il rallentamento nello sfruttamento di determinate risorse.

Una delle questioni fondamentali da tenere in considerazione nell'introduzione di tasse e incentivi riguarda la minaccia relativa al possibile impatto sulla competitività internazionale nei settori coinvolti. Di conseguenza dovrà essere valutato l'impatto sui prezzi dei beni da esportazione in termini di contrazione della produzione nazionale con gli altri effetti correlati (es. mutamento del rapporto import/export, perdita di posti di lavoro...), dovendo quindi conciliare l'obiettivo ambientale con gli *altri* obiettivi di politica economica e pubblica.

Quanto al tipo di effetto che l'intervento può avere circa la determinazione dei prezzi, nonché le metodologie di determinazione della base imponibile¹.

Le aliquote potranno quindi essere fissate in modo indipendente da considerazioni ambientali, ma avere comunque effetti positivi sull'ambiente. Al contrario, l'aliquota può essere fissata in modo tale da

¹ La base imponibile è un valore sul quale si applica un'aliquota per calcolare le imposte.

internalizzare completamente i costi ambientali dell'inquinamento, oppure tale da permettere di ottenere determinati obiettivi ambientali.

Alcune tasse ambientali che attualmente gravano sulle attività umane in Italia	
Categoria	Tassa
Combustibili	Accisa
	Tassa CO ₂ /Energia (c.d. <i>Carbon tax</i>)
Veicoli	Tassa di circolazione
	Tassa di vendita
Altri prodotti energetici	Accisa
	Tassa CO ₂ /Energia (c.d. <i>Carbon tax</i>)
	Tassa SO ₂
	Tassa NO _x
Ecotasse	Batterie esauste
	Olii lubrificanti
	Imballaggi
	Sacchetti di plastica
	Aggregati (materiali da costruzione)
Rifiuti	Utenze
	Smaltimento
Acqua	Utenze
	Fognature
Trasporto aereo	Emissioni sonore

I permessi trasferibili di emissione

Il meccanismo si basa essenzialmente sull'allocazione, ad alcuni soggetti, di diritti di proprietà per lo sfruttamento di una specifica risorsa ambientale, che possono essere utilizzati direttamente per lo sfruttamento della risorsa o venduti ad altri soggetti nel sistema considerato. Il sistema permette di strutturare un mercato dei diritti di proprietà, secondo quanto teorizzato da Coase, consentendo ai soggetti di scambiare autonomamente tali diritti nel mercato minimizzando i costi per il raggiungimento di un dato obiettivo. Compito dell'operatore pubblico è quello di fissare una norma di qualità ambientale, fissare il numero di permessi che consenta di rispettare il vincolo imposto, strutturare il mercato dei permessi e lasciare ai singoli operatori la libertà di scambio proficuo, secondo regole di efficienza ed efficacia tipiche del mercato concorrenziale.

Gli scambi cessano (entrando in una situazione di equilibrio) quando l'abbattimento delle emissioni è ripartito fra le fonti in modo da eguagliare il costo marginale di contenimento per tutte le fonti (e $CM = P$). La riduzione di emissioni viene così effettuata soprattutto dalle imprese che hanno i costi di contenimento più bassi (costo-efficienza).

1. Sistema dei punti ricettori (Ambient Permit System – APS)

Si tratta di permessi definiti sulla base dell'esposizione e non vengono scambiati uno ad uno. Tuttavia il sistema è estremamente complicato e costoso (principalmente costi amministrativi).

Gli inquinanti, infatti, rimangono concentrati nelle zone di emissione (es. particolato da motori diesel, ozono, ..) ed il mercato dei permessi separato in comparti ciascuno associato a una stazione di rilevamento (permessi distinti per comparto). Ciascuna impresa deve procurarsi permessi distinti per le emissioni che raggiungono ciascuno dei comparti

2. Sistema di permessi di emissione (Emissions Permit System – EPS)

Permessi vengono definiti sulla base della fonte di emissione, relativi ad inquinanti flusso a dispersione uniforme (es. idrocarburi, CO_2 ...). In tale sistema i permessi sono scambiati uno ad uno. Tanto il mercato quanto il prezzo sono unici e non si opera alcuna discriminazione in base ai punti ricettori, rendendo poco efficiente il sistema.

3. Sistema di controbilanciamento dell'inquinamento (Pollution Offset – PO)

Si tratta di una combinazione di APS ed EPS, nella quale i permessi vengono definiti in termini di emissioni. Lo scambio avviene in area definita ma non uno ad uno e lo standard definito deve essere rispettato in corrispondenza dei punti ricettori.

Di conseguenza, il prezzo dei permessi è determinato dagli effetti in corrispondenza dei punti ricettori.

Si tratta, solitamente, di inquinanti per i quali l'ambiente ha capacità assimilativa bassissima o nulla e che quindi si accumulano (piombo e altri metalli pesanti, CFC...).

Marchi ed etichette ambientali

Le etichette ambientali, o marchi ecologici, vengono applicate su un prodotto o su un servizio fornendo informazioni sulle prestazioni ambientali complessive o riferite solo a particolari aspetti specifici dei prodotti in questione.

Il ricorso a tali etichette permette, alle imprese che le applicano sui propri prodotti, di evidenziarne le migliori prestazioni rispetto a prodotti concorrenti che ne sono sprovvisti, sviluppando una strategia di marketing che ha l'obiettivo di promuovere il *consumo responsabile*, atteso che permette ai consumatori di finali di scegliere prodotti più rispettosi dell'ambiente.

I sistemi di etichettatura possono essere obbligatori allorché vincolano produttori, utilizzatori e distributori ad attenersi alle prescrizioni legislative. Tali etichette vengono applicate, principalmente, su

prodotti quali sostanze tossiche e pericolose, elettrodomestici, prodotti alimentari, imballaggi, elettricità da fonti rinnovabili...

I marchi di tipo volontario, invece, possono essere applicati dai fabbricanti, dagli importatori o dai distributori, dopo aver verificato che i propri prodotti o servizi possiedono i requisiti previsti dallo specifico sistema.

I sistemi di etichettatura volontari sono definiti dalle norme UNI EN ISO 14020, che ne distingue tre tipi:

- Etichette Ambientali di Tipo I (ISO 14024) – c.d. Eco-Label;
- Etichette Ambientali di Tipo II (ISO 14021);
- Etichette Ambientali di Tipo III (ISO 14025) – c.d. EPD.

Etichette Ambientali di Tipo I – Eco-Label

Si tratta di un'etichetta del tipo B2C (Business to Consumer) in quanto indirizzata all'utilizzatore finale.

Le etichette di Tipo I sono basate su un sistema che considera diversi criteri in modo da poter considerare l'intero ciclo di vita di un prodotto.

L'Ecolabel è nato nel 1992 con l'adozione del Reg. (CE) n. 880/92 e aggiornato con il nuovo REG. (CE) n. 1980 del 17 luglio 2000.

L'Ecolabel è uno strumento volontario, selettivo e con diffusione a livello europeo.

La richiesta del marchio Ecolabel è del tutto volontaria. Un fabbricante, un importatore o un negoziante dimostra, con la sua adesione, che è realmente interessato all'ambiente e che i suoi prodotti sono più "verdi". I fabbricanti, gli importatori o i distributori possono richiedere l'Ecolabel una volta che abbiano verificato che i loro prodotti rispettano i criteri previsti.

Il marchio viene concesso solo ai prodotti che hanno un ridotto impatto ambientale. I criteri ecologici e prestazionali stabiliti fanno in modo che possano ottenere il marchio solo i prodotti che abbiano raggiunto l'eccellenza ambientale.

L'adozione del marchio Ecolabel reca vantaggi sia per le aziende che lo adottano per i loro prodotti che per i consumatori che li acquistano.

Le aziende, infatti, godranno di maggiore visibilità sul mercato, attraverso la vendita di prodotti riconosciuti e pubblicizzati a livello nazionale ed europeo, con la possibilità di distinguersi tra le altre aziende dello stesso settore con prodotti più rispettosi dell'ambiente.

Il consumatore, per parte sua, ha la possibilità di trovare sul mercato prodotti di alta qualità ecologica, garantiti dalla Comunità Europea, potendo così contribuire attraverso le proprie scelte alla riduzione degli impatti ambientali dei prodotti industriali.

Il processo di assegnazione del marchio inizia con la richiesta del produttore, dell'importatore o del negoziante inoltrata al Comitato Ecolabel-Ecoaudit, compilando l'apposito modulo per la domanda di

assegnazione del marchio, fornendo tutti i dettagli e le analisi necessarie per provare che il suo prodotto rispetta i criteri ecologici e prestazionali.

I documenti da presentare per l'assegnazione del marchio sono:

- domanda di assegnazione del marchio;
- documenti e rapporti di prova necessari per la valutazione tecnica;
- ricevuta del pagamento del diritto di istruttoria;
- certificato di iscrizione nel registro delle imprese attestante l'assetto societario alla data della domanda;
- formulario tecnico specifico per il gruppo di prodotti o servizi;
- copia delle eventuali certificazioni di garanzia della qualità aziendale (ISO 9000) e certificazione dei sistemi di gestione ambientale (ISO 14001, EMAS).

L'Organismo nazionale competente esamina la richiesta e, se il prodotto soddisfa i criteri ecologici e prestazionali previsti, informa la Commissione europea che intende concedere l'Ecolabel.

La Commissione pubblica l'assegnazione sul sito dell'Ecolabel.

Una volta ottenuto il marchio, la società versa una tassa annuale di utilizzo che resta valida fino al termine di scadenza dei criteri.

Etichette Ambientali di Tipo II (ISO 14021);

Le etichette di Tipo II sono delle auto-dichiarazioni ambientali che possono essere sia B2C, ovvero destinate ai consumatori finali, che B2B, ovvero destinate ad altre figure all'interno della filiera produttiva.

Queste auto-dichiarazioni (definite "*claims*") fornite dai produttori, riguardano le caratteristiche ecologiche del prodotto e devono essere accurate, verificabili e non ingannevoli. Per questo motivo viene richiesto l'utilizzo di metodologie verificate e provate su basi scientifiche, che consentano di ottenere risultati attendibili e riproducibili.

Tali auto-dichiarazioni, in genere, si riferiscono a un singolo aspetto del ciclo di vita dei materiali. Si ritiene, tuttavia, necessario effettuare l'analisi dell'intero ciclo di vita (LCA) del prodotto, in modo da verificare che il miglioramento di un dato aspetto ambientale non sia avvenuto a discapito di un altro.

Gli aspetti che possono essere presi in considerazione sono, per esempio: la percentuale di materiale riciclato contenuto nel prodotto, la biodegradabilità del prodotto, l'assenza di sostanze tossiche o dannose per l'ambiente ecc...

Dal momento che queste etichette si basano su auto-dichiarazioni, non è prevista la certificazione da parte di un organismo indipendente, ma solo il rispetto delle modalità di diffusione e dei requisiti relativi ai contenuti dell'informazione.

Un esempio di etichetta di Tipo II è il marchio adottato per i materiali riciclabili, che può indicare che il prodotto è fatto di materiale riciclato (se è riportato anche un valore percentuale all'interno del simbolo) oppure che il prodotto può essere riciclato.

Etichette Ambientali di Tipo III (ISO 14025) – c.d. EPD

Le etichette di Tipo III sono le cosiddette “Dichiarazioni Ambientali di Prodotto” (EPD) che riportano le informazioni relative a un prodotto sulla base di parametri prestabiliti.

Si tratta di un’etichetta del tipo B2B perché fornisce indicazioni sui prodotti e i servizi lungo la filiera produttiva e consiste in una scheda di prodotto relativa ai potenziali impatti ambientali riferiti all'intero ciclo di vita.

Un organismo accreditato e indipendente verifica e convalida la metodologia applicata per l’analisi (in accordo con la norma ISO 14040) e garantisce, inoltre, la veridicità delle informazioni contenute nello studio del ciclo di vita e nella dichiarazione ambientale di prodotto.

L’aspetto fondamentale di queste informazioni sta nel fatto che devono essere confrontabili con quelle di altre EPD.

Queste Dichiarazioni Ambientali di Prodotto hanno lo scopo di fornire informazioni ai consumatori/industriali in modo che essi possano fare confronto tra diversi EPD riguardanti prodotti della stessa categoria che porti a una scelta ragionata nella fase di approvvigionamento.

Alcune Etichette di Tipo I		
		
Marchio ecologico “EcoLabel”	Marchio ecologico tedesco “Blauer Engel”	Marchio ecologico dei Paesi scandinavi “Nordic Swan”
		
Marchio ecologico austriaco “Umweltzeichen”	Marchio ecologico dei Paesi Bassi “Milieukeur”	Marchio ecologico spagnolo “Aenor- Medio Ambiente”

		
Marchio ecologico catalano “Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental”	Marchio ecologico francese “NF Environment”	Marchio ecologico della repubblica Ceca
		
Marchio ecologico ungherese	Marchio svedese “Good Environmental Choice”	

Alcune Etichette di Tipo II		
		
Etichetta internazionale “Pannello ecologico”	Marchio internazionale per i materiali riciclabili	Il produttore ha aderito a sistema di riciclaggio dei materiali di imballaggio\

Alcune Etichette di Tipo III	
	
Dichirazione ambientale di prodotto	